



Imola, 21 dicembre 2017

Circolare n. 22/2017

**Oggetto: Modifiche ai termini di detrazione dell'IVA e di annotazione delle fatture d'acquisto**

Gentili Clienti,

con il presente documento desideriamo informarVi che la c.d. "Manovra correttiva" (D.L. n. 50/2017) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA e alla tempistica dell'annotazione delle fatture d'acquisto.

Come noto, il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti nonché il termine ultimo entro il quale lo stesso può essere esercitato, è disciplinato dall'art. 19, comma 1, D.P.R. 633/72 che, come sopra accennato, è stato modificato ad opera dell'art. 2, D.L. n. 50/2017.

**1. NUOVO TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA**

<b>Art. 19, comma 1, DPR n. 633/72</b>	
<b>Ante D.L. n. 50/2017</b>	<b>Post D.L. n. 50/2017</b>
<i>[...] Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al <b>secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto</b> ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</i>	<i>[...] Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato <b>al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto</b> ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</i>

In particolare, fermo il fatto che il diritto alla detrazione sorge sempre nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, per effetto della modifica sopra citata, l'IVA sulle fatture datate 2017 potrà essere detratta solo **entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2017, ossia il 30 aprile 2018.**

## 2. NUOVO TERMINE PER L'ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA ACQUISTI

È stato altresì modificato l'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 633/1972 in tema di registrazione delle fatture d'acquisto, prevedendo come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento e con riferimento al medesimo anno.

<b>Art. 25, comma 1, DPR n. 633/72</b>	
<b>Ante D.L. n. 50/2017</b>	<b>Post D.L. n. 50/2017</b>
<i>Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati ... e deve <b>annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.</b></i>	<i>Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati ... e deve <b>annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.</b></i>

## 3. DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

L'art. 2, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 50/2017, prevede espressamente che le nuove disposizioni **“si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”**.

Da ciò consegue quindi che:

- Le fatture datate 2017 sono soggette al nuovo termine breve per l'esercizio della detrazione;
- Relativamente all'IVA sulle fatture 2015 e 2016 non ancora detratta, si potrà continuare ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione);
- Le nuove disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle note di credito di cui all'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/72, emesse a decorrere dall'1.1.2017.

#### **4. CRITICITA' APPLICATIVE**

La disposizione, contenuta nell'art. 2 del D.L. n. 50/2017, presenta notevoli margini di criticità per l'assoluta mancanza di appropriate indicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate sulle modalità applicative delle novità normative.

Infatti, a meno di un mese dal 16 gennaio 2018, data entro la quale i soggetti passivi IVA con periodicità mensile sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017, sono ancora molti i dubbi in merito alle modalità con le quali esercitare la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti riferiti al 2017, nel caso in cui la fattura pervenga tardivamente al cessionario/committente.

Gli operatori dovranno quindi, purtroppo, in assenza di chiarimenti ufficiali, attivarsi per individuare procedure che consentano di evitare il rischio di perdere il diritto alla detrazione, anche in ipotesi di assolvimento dell'imposta tramite il meccanismo dell'inversione contabile ed in caso in cui vengano operate variazioni in diminuzione.

Potrebbe a tale fine essere valutata la possibilità di sollecitare i propri fornitori affinché provvedano a recapitare le fatture in tempo utile all'esercizio della detrazione.

Lo Studio fornirà dettagli e aggiornamenti su quanto sopra appena saranno forniti chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Con i migliori saluti.

*STUDIO PALMERI*  
*Commercialisti Associati*